



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 13/10/2016

N. 01535/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00596/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale  
596 del 2012, proposto da:

**[REDACTED]** rappresentato e difeso  
dagli avvocati **[REDACTED]** C.F.

**[REDACTED]**,

**[REDACTED]** C.F. **[REDACTED]**, con

domicilio eletto presso Segreteria Tar in  
Lecce, via F. Rubichi 23;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questura di  
Taranto, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentati e difesi

per legge dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

*per l'annullamento*

del Decreto Cat. 6.F - Div. P.A.S. del  
16/01/2012 emesso dal Questore della  
Provincia di Taranto, con il quale è stata  
revocata al ricorrente la licenza di porto di  
fucile per uso caccia nr. 382172-M,  
rilasciata dal Commissariato di P.S. di  
Manduria (TA) in data 23/7/2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del  
Ministero dell'Interno e della Questura di  
Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno  
21 settembre 2016 la dott.ssa Patrizia  
Moro e uditi per le parti i difensori come  
da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto  
quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

E' impugnato l'epigrafato provvedimento  
con il quale è stata revocata la licenza del  
porto di fucile per uso caccia, per i  
seguenti motivi:

-Violazione di legge. Eccesso di potere per carenza di presupposti.

-Difetto di istruttoria – carenza di adeguata e congrua motivazione.

-Violazione di legge: violazione art.13 L. 241/1990 ed art. 6 L.152/1975 – eccesso di potere per carenza di motivazione.

In data 4 maggio 2012 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nella pubblica udienza del 21 settembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Gli artt. 11 e 43 del TULPS vietano il rilascio delle autorizzazioni di polizia, non solo nel caso di reati comportanti condanna a pena detentiva superiore a tre anni o per reati connessi all'abuso di armi, ma altresì più in generale in relazione “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 39 TULPS, “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini

dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

Emerge pertanto dalla semplice lettura di tale previsione normativa che, ai fini del diniego o della revoca della licenza di porto d'armi, non è necessario che il richiedente sia stato in precedenza condannato per delitti indicativi di particolare allarme sociale, essendo invece sufficiente la sussistenza di una condotta tale da ingenerare nell'amministrazione il fondato sospetto che egli possa abusare delle armi.

Sotto questo aspetto, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che: “ai sensi degli artt. 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al prefetto e al questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplosive e di ricusare la licenza di porto d'armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano

affidamento di non abusare delle armi; di conseguenza, anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo” (TAR Piemonte, I, 14.7.2011, n. 778).

In termini ancor più esplicativi, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “la revoca dell'autorizzazione al porto d'armi e il divieto di detenzione d'armi ex art. 39 del Tulp (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza), avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell'incolumità pubblica, non necessitano che l'abuso da cui far derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo che ciò accada” (C.d.S, VI, 27.1.2012, n. 375).

La lettura che la giurisprudenza amministrativa ha dato dell'art. 39 TULPS appare peraltro conforme al principio per il quale nell'ordinamento non è

configurabile l'esistenza di alcun diritto alla detenzione e al porto d'armi, e queste sono concesse o detenute, in deroga al generale divieto che vige in materia, solo a persone per le quali vi sia il ragionevole convincimento di un loro buon uso. Pertanto, il rilascio e il mantenimento delle relative autorizzazioni richiedono che il soggetto risulti indenne da mende e osservi una condotta di vita improntata all'osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, l'impugnato provvedimento è stato adottato con la seguente motivazione: "il ricorrente, in data 22 ottobre 2011, è stato deferito in stato di libertà per aver esploso senza alcun motivo un colpo di fucile all'indirizzo di una cagnetta, ferendola in modo grave e, ai sensi dell'art.11 ultimo comma TULPS, le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengano a mancare in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando raggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero

imposto o consentito il diniego; per i fatti  
suesposti il [REDACTED] non è più da  
ritenersi in possesso dei requisiti previsti  
dall'art.43 del TULPS”.

Premesso ciò, il Collegio ritiene che il  
Questore abbia esercitato  
ragionevolmente e, in assenza di alcuna  
illogicità, o deficit istruttorio e  
motivazionale, la discrezionalità che  
l'art.39 TULPS gli affida ( «Il Prefetto ha  
facoltà di vietare la detenzione delle armi,  
munizioni e materie esplosivi,  
denunciate ai termini dell'articolo  
precedente, alle persone ritenute capaci di  
abusarne»).

Invero, sia che il ricorrente abbia inteso  
colpire, o solo spaventare la cagnetta in  
questione (poi comunque ferita  
gravemente ), sia che il colpo sia stato  
inferto del tutto casualmente e di  
rimbalzo, in entrambe le ipotesi, tale  
condotta ha manifestato un obiettivo  
pericolo e allarme sociale, in  
considerazione dell'evidente abuso  
dell'arma e della situazione di obiettivo  
pericolo sociale anche nel secondo caso  
(atteso che il rimbalzo del proiettile  
avrebbe potuto colpire chiunque).

Del pari irrilevante, e non bisognevole di alcun commento, è la circostanza che la cagnetta in questione sia di media taglia e di tre anni e che sia sfuggita al controllo del suo padrone.

Inoltre, la circostanza che il cane, poi ferito, abbia potuto costituire una seria minaccia per il ricorrente, risulta contraddetta dalle stesse affermazioni del medesimo il quale ha precisato che allorchè ha sparato il colpo per allontanare il cane, questo si trovava “a circa 20 metri ” di distanza.

Le considerazioni suindicate escludono l'illegittimità del provvedimento impugnato per le censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione intimata liquidate in

€1500,00, oltre oneri e accessori ex lege,  
ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia  
eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di  
consiglio del giorno 21 settembre 2016  
con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini,

Referendario

**L'ESTENSORE**

**Patrizia Moro**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Pasca**

**IL SEGRETARIO**

